



Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale



Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA del 23 marzo 2012 POR FSE 2007 – 2013 Regione Siciliana Asse VII – Capacità Istituzionale Progetto AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE - *LINEA COMUNI*

EVENTO CONCLUSIVO

Palermo 14 ottobre 2015 - Catania 22 ottobre 2015

Le autonomie locali siciliane al bivio:

le novità del decreto Enti locali (n. 78 convertito nella Legge n. 125/2015), l'armonizzazione finanziaria e la gestione associata alla luce della L.R. 4 agosto 2015, n. 15.

Responsabile di Linea	Franco Peta
Sede	Catania 22 ottobre 2015 Palazzo della Cultura - Via Vittorio Emanuele, 127
Tema	La centrale unica di committenza nell'Unione dei Comuni della Valle del Sosio
Esperto	Gioia Ing. Salvatore Paolo

Formez PA

Gioia Ing. Salvatore Paolo



LA C.U.C. ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO DI ASSOCIAZIONISMO DEI COMUNI

PERCHE'

COME

CHE COSA

ESPERIENZA DELL'UNIONE DELLA VALLE DEL SOSIO

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi [della legge 7 aprile 2014, n. 56](#). In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012 e dall'[art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013](#), poi sostituito dall'[art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014](#), poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014)

(ai sensi dell'[art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014](#), come modificato dall'[art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015](#), poi dall'[art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015](#), la disposizione si applica alle gare bandite dal 1° novembre 2015; in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro)

art. 14 legge 122/2010

comma 28) I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, **esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l).**

Comma 31-ter.) I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo: *(comma introdotto dall'art. 19, comma 1, lettera e), legge n. 135 del 2012; **i termini sono differiti al 31 dicembre 2015** dall'[art. 4, comma 6-bis, legge n. 11 del 2015](#))*

- a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
- b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27; *(termine differito dall'art. 23, comma 1-quinquies, legge n. 114 del 2014)*

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.

(lettera b) così sostituita e lettera b-bis, così introdotta dall'art. 1, comma 530, legge n. 147 del 2013)

art. 14 legge comma 27 122/2010

- 1) Organizzazione generale dell'amministrazione , gestione finanziaria, contabile e controllo;*
- 2) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;*
- 3) Catasto;*
- 4) Pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale;*
- 5) Pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primo soccorsi;*
- 6) Organizzazione del ciclo integrato degli RSU e relativa riscossione dei rifiuti;*
- 7) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali;*
- 8) Edilizia e servizi scolastici;*
- 9) Polizia locale;*
- 10) Stato civile, servizi anagrafici e servizi elettorali;*

PERCHE' DELL'ASSOCIAZIONISMO

COMUNI INFERIORI A
5000/3000 ABITANTI

TUTTI I COMUNI NON
CAPUOLOGHI DI
PROVINCIA

Art. 14 comma 31/ter legge
122/2010

Art. 33 comma 3 bis D.Lgs
163/2006

Tutte le funzioni fondamentali
ad esclusione lettera I comma
27 art. 14

Acquisizione di beni, servizi
e lavori; ad esclusione di
Consip, Mepa
>10.000 ab escluso se
importo < 40.000,00 €

Le forme di associazione tra i comuni

Artt. 30-31-32-34 D.Lgs 267/2000

- 1) *Le convenzioni*
- 2) *I consorzi*
- 3) *Le unioni dei comuni*
- 4) *Accordi di programma*

Art. 14 comma 31/ter legge
122/2010

Art. 33 comma 3 bis D.Lgs
163/2006

COME REALIZZARE L'ASSOCIAZIONISMO

TUTTI I COMUNI NON
CAPUOLOGHI DI
PROVINCIA

Art. 33 comma 3 bis D.Lgs
163/2006

Acquisizione di beni, servizi
e lavori; ad esclusione di
Consip, Mepa
>10.000 ab escluso se
importo < 40.000,00 €

UNIONI DEI COMUNI

ACCORDI CONSORTILI

CHE COSA ASSOCIARE

Soggetti deputati all'affidamento di appalti pubblici di lavori servizi e forniture DEFINIZIONI

- 1) La **stazione appaltante**, (art. 3, comma 33, del D. Lgs. n. 163/2006) indica una pubblica amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto di diritto, che affida appalti pubblici di lavori, forniture o servizi oppure concessioni di lavori pubblici o di servizi.
- 2) La **centrale di committenza**, (art. 33 comma 34, del D. Lgs. n. 163/2006) è un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, inoltre aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori. **La centrale di committenza può essere una Centrale acquisti**;
- 3) Le **centrali acquisti** sono strutture del settore pubblico, esse operano in qualità di centrali di committenza che gestiscono acquisti aggregati e centralizzati per conto dei propri delle amministrazioni centrali dello Stato (CONSIP)

Soggetti deputati all'affidamento di appalti pubblici di lavori servizi e forniture

CONSIP

Consip è la centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana. Opera nell'interesse territorio nazionale e il suo azionista unico è il Ministero dell'economia e delle finanze (*MEF*).

- Consip, la cui ragione sociale originariamente era CON.S.I.P. (acronimo di "Concessionaria Servizi Informativi Pubblici"), viene **costituita nel 1997 per gestire i servizi informatici** dell'allora Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.
- Nel **2000 la legge finanziaria affida alla Consip la gestione del Programma di razionalizzazione della spesa pubblica** per beni e servizi.
- **Dal 2003 Consip gestisce il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA)**,.
- Consip opera attualmente come centrale di committenza nazionale, realizzando il Programma di razionalizzazione della spesa pubblica e bandendo gare per singole amministrazioni (centrali).

Soggetti deputati all'affidamento di appalti pubblici di lavori servizi e forniture

CONSIP

A livello operativo, la Consip individua il prezzo di riferimento aggiudicato in una convenzione ex art. 26 per l'acquisizione di beni e servizi. Tale soglia non può essere superata da una amministrazione che voglia acquistare quel bene o servizio, a parità di **caratteristiche tecnico-qualitative**. Il 26 settembre 2014 è stato pubblicato il decreto MEF che fissa i “prezzi di riferimento Consip” a cui le amministrazioni si devono attenere per la programmazione degli acquisti e su cui si devono basare le verifiche degli organi di controllo interni ed esterni all'amministrazione.

Vantaggi per le amministrazioni	Vantaggi per i fornitori
<ul style="list-style-type: none">•semplificazione del processo con riduzione dei tempi e oneri di approvvigionamento•riduzione ed omogeneizzazione dei prezzi unitari di acquisto<ul style="list-style-type: none">•aumento trasparenza e concorrenza•abbattimento costi gestione contenziosi	<ul style="list-style-type: none">•accesso facilitato al mercato pubblico•possibilità di diventare fornitore per più amministrazioni con un'unica gara•garanzia di un processo negoziale improntato alla massima trasparenza

Soggetti deputati all'affidamento di appalti pubblici di lavori servizi e forniture

MePA

- Il **Mercato elettronico della pubblica amministrazione** (MePA) è uno strumento di commercio elettronico a disposizione delle amministrazioni pubbliche italiane per effettuare acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria (134 mila euro per le PA centrali e 207 mila euro per le altre amministrazioni).
- Nel MePA, le pubbliche amministrazioni registrate possono consultare il catalogo elettronico, confrontare e acquistare i beni e servizi offerti dai fornitori abilitati sul sistema. Le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali per la loro fornitura sono definite in specifici bandi.
- Il MePA è uno strumento del Ministero dell'economia e delle finanze gestito da Consip dal 2003.
- Il MePA permette alle amministrazioni pubbliche di consultare i cataloghi delle offerte pubblicate ed emettere direttamente ordini d'acquisto (OdA) o richieste d'offerta (RdO).
- Il MePA permette dunque l'acquisto online di beni e servizi con caratteristiche di standardizzabilità, per acquisti ripetitivi e/o per volumi ridotti

Soggetti deputati all'affidamento di appalti pubblici di lavori servizi e forniture

MePA

Si tratta di un mercato elettronico per la pubblica amministrazione il quale è definibile quale:

- 1) **SELETTIVO**, in quanto l'accesso e l'utilizzo è limitato a soggetti che hanno superato un processo di qualificazione basato sulla verifica del possesso di specifici requisiti (impresa vigente, abilitazioni idonee in [Camera di Commercio](#), assenza di interdittiva antimafia ed altre [misure cautelari](#), ecc.);
- 2) **SPECIALIZZATO**, in quanto rivolto a soddisfare le esigenze procedurali e amministrative specifiche delle pubbliche amministrazioni;
- 3) **TRASPARENTE**, in quanto strumento telematico permette di tracciare l'intero processo d'acquisto e, attraverso il semplice accesso al sistema, consente a tutti i partecipanti ad una [gara telematica](#) di confrontare prezzi e condizioni di fornitura
- 4) **CERTIFICATO**, in quanto tutte le transazioni commerciali che si svolgono sul mercato hanno come oggetto beni/servizi offerti dai fornitori in forma di catalogo e pubblicati sul sistema in seguito a un processo di abilitazione
- 5) **SOSTENIBILE**, in quanto il processo di acquisto totalmente dematerializzato elimina l'uso della carta ed avviene a distanza, con notevoli risparmi non solo economici ma anche di natura ambientale
- 6) **DOWN SOGLIA** utilizzabile esclusivamente per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (134 mila euro per le amministrazioni centrali e 207 mila euro per le altre amministrazioni).
- 7) **GRATUITO**, in quanto le pubbliche amministrazioni e le imprese vi si registrano e vi operano senza sostenere alcun costo di iscrizione.

Soggetti deputati all'affidamento di appalti pubblici di lavori servizi e forniture

MePA

Vantaggi per le amministrazioni	Vantaggi per i fornitori
<ul style="list-style-type: none">•semplificazione delle procedure di acquisto, con riduzione dei tempi e dei costi•aumento della concorrenzialità e della competitività, con possibilità di confrontare un'estesa platea di fornitori•monitoraggio degli acquisti e controllo della spesa	<ul style="list-style-type: none">•possibile ulteriore canale di ingresso al mercato PA, anche lontano dalla propria sede•scelta dell'ampiezza territoriale di operatività, da singola provincia a intero territorio nazionale•aumento della competitività delle PMI per vantaggio di localizzazione e per specializzazione dell'offerta

CRITICHE

1. **eccessiva selettività dei prodotti,**
2. **esclusione dalle pubbliche forniture degli operatori territoriali caratterizzati da un basso livello di informatizzazione o comunque da una bassa propensione all' e-commerce**

C.U.C.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

- **3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi** e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. *(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012 e dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014) (ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015, la disposizione si applica alle gare bandite dal 1° novembre 2015; in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro)*

CHE COSA ASSOCIARE

TUTTI I COMUNI NON
CAPUOLOGHI DI PROVINCIA

Art. 33 comma 3 bis D.Lgs 163/2006

Acquisizione di beni, servizi e lavori; ad esclusione di Consip, Mepa
>10.000 ab escluso se importo < 40.000,00 €

UNIONI DEI COMUNI

ACCORDI CONSORTILI

C.U.C. (art. 33 comma 34, del D. Lgs. n. 163/2006) affida contratti per lavori
servizi e forniture per conto degli dell'Unione dei Comuni/accordo consortile

Unione dei Comuni della Valle del Sosio



Comune	popolazione
Bisacchino	4 829
Chiusa Sclafani	2.994
Giuliana	2.032
Palazzo Adriano	2.198
Prizzi	5.153
	12.377

Unione dei Comuni della Valle del Sosio

Settore servizi demografici

Settore servizi finanziari

Settore servizi tecnici

Unione dei Comuni della Valle del Sosio

- 1) *Con deliberazione di Consiglio Direttivo dell'Unione n° 7/2013 del 27/03/2013 è stata attivata la gestione in forma associata del Servizio Associato Gare mediante Centrale Unica di Committenza, che opera in favore di tutti i Comuni aderenti all'Unione;*
- 2) *Con lo stesso atto deliberativo è stato approvato lo schema di convenzione per l'istituzione del “Servizio Associato gare/Centrale Unica di Committenza” per l'acquisizione di lavori, beni e servizi ;*
- 3) *La convenzione relativa al “Servizio Associato gare/Centrale Unica di Committenza” è stata sottoscritta dai Sindaci facenti parte dell'Unione;*
- 4) *Con successiva deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n° 15/2014 del 27/05/2014 è stato approvato il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio associato gare mediante centrale unica di committenza (C.U.C.)*

STRUTTURA DEL REGOLAMENTO DELLA C.U.C.

- 1) ***PRINCIPI GENERALI***
- 2) ***OBBIETTIVI DA PERSEGUIRE;***
- 3) ***FUNZIONI PROPRIE DELLA C.U.C.***
- 4) ***FUNZIONI DI COMPETENZA DEGLI ENTI ASSOCIATI***
- 5) ***FIGURE TECNICO-PROFESSIONALI***

PRINCIPI GENERALI

- 1) *La C.U.C. è al servizio dei comuni dell'unione, è data la possibilità agli enti locali non facenti parte di questa Unione, previa deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali e sottoscrizione della relativa convenzione, di associarsi ai suoi servizi;*
- 2) *L'adesione per i soggetti esterni all'Unione è **onerosa**;*
- 3) *La C.U.C non ha propria personalità giuridica, ma ha propria autonomia gestionale;*
- 4) *La C.U.C. espleta, per conto di tutti gli associati, le attività di affidamento dei lavori ed acquisizione di beni, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs.163/2006;*
- 5) *Restano in capo ai Comuni associati le procedure di acquisto di beni, servizi e forniture espletate tramite CONSIP e MePA;*
- 6) *La C.U.C. cura tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento dei procedimenti di gara in tutte le sue fasi, compresi l'assolvimento degli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dalle normative vigenti in materia e la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dei concorrenti;*

OBBIETTIVI DELLA C.U.C.

- 1) *creare una struttura specializzata nella gestione delle procedure di gara di appalti pubblici in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione delle procedure d'appalto;*
- 2) *ottenere economie di gestione concentrando in un'unica sede la produzione di servizi identici, in conformità con le disposizioni del Codice dei Contratti pubblici di cui al decreto legislativo 163/2006 e al Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010;*
- 3) *ottimizzare le risorse necessarie per l'espletamento delle procedure in materia di appalti pubblici, garantendo nel contempo la razionalizzazione e la riduzione dei costi, il miglioramento della qualità, la valorizzazione della professionalità del personale del Servizio;*
- 4) *perseguire, attraverso l'utilizzo di strumenti di e-Procurement, obiettivi di razionalizzazione della spesa, semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto; maggiore trasparenza e concorrenza nelle procedure di gara.*
- 5) **garantire la trasparenza del ciclo dei contratti pubblici;**
- 6) **improntare la propria attività sui i seguenti principi:**
 - a) **tutela della concorrenza;**
 - b) **parità di trattamento, proporzionalità, adeguatezza, e ragionevolezza;**
 - c) **trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.**

FUNZIONI PROPRIE DELLA C.U.C.

- 1) *Redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;*
- 2) *Cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa;*
- 3) *Nomina la commissione giudicatrice;*
- 4) *Provvede all'aggiudicazione provvisoria;*
- 5) ***Provvede all'aggiudicazione definitiva previa acquisizione di apposita attestazione rilasciata dal RUP della Stazione appaltante dell'attualità dell'interesse pubblico a procedere all'acquisizione del servizio/fornitura/lavoro e la relativa correttezza e copertura contabile.***
- 6) *Collabora con l'ente locale aderente negli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo tutte le informazioni utili per la difesa in giudizio, trasmettendo tutti gli atti;*
- 7) *Procede all'indizione delle gare per la fornitura di lavori, beni e servizi in favore dell'Unione stessa.*
- 8) *Espletata la procedura di gara, trasmettendo agli enti locali aderenti il provvedimento di aggiudicazione definitiva.*

FUNZIONI DI COMPETENZA DEGLI ENTI ASSOCIATI

- 1) *Nomina del RUP ex art. 10 del D.lgs. 163/2006;*
- 2) *Alle attività di individuazione delle opere da realizzare ivi compresi la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e la relativa progettazione;*
- 3) *Alla redazione e all'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto;*
- 4) *Per le forniture e i servizi: **alla definizione del Piano dei fabbisogni di beni e servizi, definizione dei requisiti tecnici del bene/servizio da acquistare, ivi compreso il Programma annuale dell'acquisizione dei beni e dei servizi di cui all'art. 271 del D.P.R. 207/2010 e concorsi di progettazione di servizi e forniture di cui all'art. 279 del D.P.R. 207/2010;***
- 5) *All'approvazione della determinazione a contrarre, che ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 11, comma 2 del D.lgs. 163/2006, dove deve essere indicato:*
 - a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
 - b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
 - c) *le modalita' di scelta del contraente;*
- 6) *Alla stipulazione del contratto;*

FUNZIONI DI COMPETENZA DEGLI ENTI ASSOCIATI

- 7) *Alla gestione operativa del contratto (esecuzione, verifica di conformità o collaudo ecc.);*
- 8) *A tutti gli adempimenti connessi alla Contabilità e pagamenti sulla base degli stati di avanzamento;*
- 9) *Ai collaudi statici e tecnico-amministrativa delle opere ;*
- 10) *Alle comunicazioni e trasmissioni all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.lgs. 163/2006.*
- 11) *Sottoscrivere il contratto con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario del contratto;*
- 12) *A stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti per il funzionamento della CUC;*
- 13) *In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la Centrale Unica di Committenza riterrà di inserire nella Commissione aggiudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e di conseguenza nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'ente aderente.*

FUNZIONI DI CONTROLLO DELLA C.U.C.

OBBIETTIVI DELLA C.U.C.

- 5) garantire la trasparenza del ciclo dei contratti pubblici;
- 6) improntare la propria attività sui i seguenti principi:
 - a) *tutela della concorrenza;*
 - b) *parità di trattamento, proporzionalità, adeguatezza, e ragionevolezza;*
 - c) *trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.*

FUNZIONI DI COMPETENZA DEGLI ENTI ASSOCIATI

- 7) Alla gestione operativa del contratto (esecuzione, verifica di conformità o collaudo ecc.);
- 8) Ai collaudi statici e tecnico-amministrativa delle opere ;

**Le azioni di entrambe le funzione trovano la sintesi nell'
dall'art. 312, comma 5 del D.P.R. 207/2010**

FUNZIONI DI CONTROLLO DELLA C.U.C.

art. 312, comma 5 del D.P.R. 207/2010

la Centrale Unica di Committenza, potrà svolgere attività di supervisione e controllo anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione dei contratti, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle stazioni appaltanti. Ove, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell'esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni siano state dichiarate non collaudabili, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione/contratto/accordo stipulata con l'affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, previa approvazione, ove siano stati richiesti campioni in sede di gara, dei campioni presentati dallo stesso soggetto e fatto salvo il buon esito della relativa verifica tecnica;

AMMINISTRAZION
E ASSOCIATA

C.U.C.

DETERMINA A CONTRARRE

REDIGE IL BANDO

ESPLETA LA GARA

EFFETTUA LE VERIFICHE

AGGIUDICA IN VIA PROVVISORIA

ATTESTAZIONE DI
ATTUALITA'
DELL'INTERESSE E RELATIVA
COPERTURA FINANZIARIA

AGGIUDICA IN VIA DEFINITIVA

STIPULA DEL CONTRATTO

ATTIVITA' DI CONTROLLO

FIGURE TECNICO-PROFESSIONALI

Ai fini dell'esercizio del servizio associato della CUC le figure tecnico-professionali coinvolte sono definite come segue:

- **Responsabile della CUC** : organo gestionale affidatario delle funzioni, ex art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 di direzione della struttura e ha rilevanza esterna, nominato dal Presidente dell'Unione di Comuni;
- **Responsabile del procedimento di gara** (da nominare per ogni singola procedura di gara): dipendente tecnico della CUC preposto a rappresentare tecnicamente nei confronti degli Enti associati con compiti di coordinatore tecnico-amministrativo del singolo procedimento di gara. Se non nominato le relative funzioni rimangono in capo al Responsabile della CUC;
- **Responsabile di Servizio dell'Ente associato**: organo gestionale affidatario delle funzioni, ex art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, di direzione della struttura comunale;
- **Referente della CUC dell'Ente associato**: soggetto preposto a rappresentare tecnicamente il singolo Ente nei confronti della CUC (può non coincidere con il dirigente/responsabile di servizio ma essere un suo incaricato);
- **Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dell'Ente (RUP)**: soggetto individuato da ciascun ente per ciascuna procedura ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.163/2006 (può coincidere o meno con il dirigente/responsabile di servizio);

CRITICITA' NELL'ATTIVAZIONE DELLA C.U.C. IN SENO ALL'UNIONE

- 1) Sottrazione di personale agli Enti associati e trasferimento all'Unione;**
- 2) Perdita della gestione diretta dei procedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture in capo agli Enti associati;**
- 3) Delocalizzazione della governance dei procedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture;**
- 4) Trasformazione della struttura dell'unione dei Comuni in un ufficio di *front office*;**